

SCHEDA INFORMATIVA N. 29/2008

14.07.2008

a cura di

Maurizio Delfino – Alberto Ferrari

IL NUOVO PATTO DI STABILITÀ PER GLI ENTI LOCALI

**Testo emendato in fase di approvazione parlamentare
(emendamento art. 77 D.L. 112/2008)**

CHI DEVE RISPETTARE IL PATTO 2009-2011

- Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, **le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti** concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi (da 2 a 27), che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

COME SONO SUDDIVISI GLI ENTI LOCALI AI FINI DELLA MANOVRA

Sono individuati 4 gruppi di enti:

1. enti che hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario positivo 2007 in competenza mista
2. enti che non hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario positivo 2007 in competenza mista

3. enti che hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario negativo 2007 in competenza mista
4. enti che non hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario negativo 2007 in competenza mista

QUALI SONO GLI ANNI CONSIDERATI DAI SALDI DI RIFERIMENTO

- La base della manovra è il saldo 2007 (nel 2008 era la media del triennio 2003-2004-2005) calcolato in termini di competenza mista (nel 2008 era calcolato in termini di sola cassa)
- Il saldo obiettivo è il saldo 2009, che dovrà essere migliore del saldo raggiunto nel 2007 (per gli enti che hanno un saldo base 2007 negativo) oppure uguale o addirittura peggiore del saldo raggiunto nel 2007 (per gli enti che hanno un saldo base 2007 positivo)

COME SONO CALCOLATI I SALDI DI RIFERIMENTO

- Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
- Gli aggregati di riferimento sono le entrate finali (titolo I – II – III e titolo IV) e le spese finali (titolo I e titolo II)

CHE COSA DEVONO FARE GLI ENTI AI FINI DELLA MANOVRA

- Gli enti che hanno un saldo finanziario 2007 negativo in termini di competenza mista (punti 3 e 4 precedenti) devono raggiungere un saldo finanziario 2009 (saldo obiettivo) in termini di competenza mista pari al medesimo saldo 2007 finanziario in competenza mista migliorato di una certa misura (x3 per chi ha saldo negativo

ma ha raggiunto il patto 2007; x_4 per chi ha saldo negativo e non ha raggiunto il patto 2007; $x_3 < x_4$)

- Gli enti che hanno un saldo finanziario 2007 positivo in termini di competenza mista (punti 1 e 2 precedenti) devono raggiungere un saldo finanziario 2009 (saldo obiettivo) in termini di competenza mista pari al medesimo saldo 2007 finanziario in competenza mista addirittura peggiorato di una certa misura (x_1 per chi ha saldo positivo e ha raggiunto il patto 2007; x_2 per chi ha saldo positivo ma non ha raggiunto il patto 2007; $x_1 > x_2$)

DI QUANTO DEVONO MIGLIORARE LA MANOVRA GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO 2007 IN COMPETENZA MISTA NEGATIVO

- Gli enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista negativo sono ancora distinti a seconda che:
 - o Abbiamo rispettato il patto di stabilità 2007
 - o Non abbiano rispettato il patto di stabilità 2007

Gli enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista negativo che abbiano rispettato il patto di stabilità 2007 rispettano i seguenti parametri:

- 1) per le province: 15% per l'anno 2009, 62% per l'anno 2010 e 125% per l'anno 2011;
- 2) per i comuni: 54% per l'anno 2009, 97% per l'anno 2010 e 165% per l'anno 2011;

Esempio per i Comuni: Saldo (entrate finali rilevanti – spese finali rilevanti) 2007 = (-) 100

ne conseguono i seguenti obiettivi = 2009 (-) 46 ; 2010 (-) 3; 2011 (+) 65

Gli enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista negativo che non abbiano rispettato il patto di stabilità 2007 rispettano i seguenti parametri:

- 1) per le province: 30% per l'anno 2009, 80% per l'anno 2010 e 150% per l'anno 2011;
- 2) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 60% per l'anno 2009, 110% per l'anno 2010 e 180% per l'anno 2011.

Esempio per i Comuni: Saldo (entrate finali rilevanti – spese finali rilevanti) 2007= (-)
100

ne conseguono i seguenti obiettivi = 2009 (-) 40 ; 2010 (+) 10; 2011 (+) 80

Come si vede, entrambi i gruppi di enti devono migliorare il saldo rispetto al 2007, ma la manovra appare più elevata per chi non ha rispettato il patto 2007.

DI QUANTO POSSONO PEGGIORARE LA MANOVRA GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO 2007 IN COMPETENZA MISTA POSITIVO

- Gli enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista positivo sono ancora distinti a seconda che:
 - o Abbiamo rispettato il patto di stabilità 2007
 - o Non abbiano rispettato il patto di stabilità 2007

Gli enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista positivo che abbiano rispettato il patto di stabilità 2007 rispettano i seguenti parametri:

- 1) per le province: 10% per l'anno 2009, 10% per l'anno 2010 e 0% per l'anno 2011;
- 2) per i comuni: 20% per l'anno 2009, 10% per l'anno 2010 e 0% per l'anno 2011;

Esempio per i Comuni: Saldo (entrate finali rilevanti – spese finali rilevanti) 2007= (+)
100

ne conseguono i seguenti obiettivi = 2009 (+) 80 ; 2010 (+) 90; 2011 (+) 100

Gli enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista positivo che non abbiano rispettato il patto di stabilità 2007 rispettano i seguenti parametri:

- 1) per le province: 0% per l'anno 2009, 0% per l'anno 2010 e 0% per l'anno 2011;
- 2) per i comuni: 0% per l'anno 2009, 0% per l'anno 2010 e 0% per l'anno 2011;

Esempio per i Comuni: Saldo (entrate finali rilevanti – spese finali rilevanti) 2007= (+) 100

ne conseguono i seguenti obiettivi = 2009 (+) 100 ; 2010 (+) 100; 2011 (+) 100

Come si vede, entrambi i gruppi di enti possono peggiorare il saldo rispetto al 2007, ma tale possibilità appare più contenuta per chi non ha rispettato il patto 2007.

QUALI ALTRI VINCOLI OLTRE IL SALDO OBIETTIVO

- Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province ed i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la propria consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

- Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra lo stock di debito ed il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

ATTENZIONE: IL VINCOLO DI CONTENIMENTO INDEBITAMENTO SARA' ESTESO ANCHE AGLI ENTI LOCALI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA'

RAPPORTO EQUILIBRI DI BILANCIO – EQUILIBRI DI PATTO

-Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

MONITORAGGIO PERIODICO

- Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono **semestralmente** al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi precedenti (5 e 6). La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 14, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

SANZIONI PER GLI ENTI INADEMPIENTI

- La sanzione per il mancato raggiungimento del patto 2008 è determinata come segue.
- La sanzione per il mancato raggiungimento del patto 2009 – 2010 – 2011 prevede:
 - * taglio dei trasferimenti
 - * blocco assunzioni di ogni tipo, compreso collaborazioni
 - * impossibilità di contrarre mutui e prestiti
 - * limite agli impegni della spesa corrente, che non possono superare il minimo impegnato dell'ultimo triennio

In particolare:

- In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
 - a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
 - b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
- Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno per gli anni 2008-2011 le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76 (del medesimo D.L. 112/2008 ovvero blocco assunzioni di personale e collaborazioni).
- Le misure di cui ai commi 16, lettera a), e 17 (limite agli impegni e blocco assunzioni) non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono realizzate.

- Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

PREMIO PER GLI ENTI ADEMPIENTI

- Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 11 un importo pari al 70% della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione del posizionamento di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico strutturali di cui al comma 20 (successivo). L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinato mediante una funzione lineare delle distanze di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

- province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
- province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

- comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
- comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
- comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

- Gli indicatori di cui al comma 19 (precedente) sono:

- a) indicatore per misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci
- b) indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria

- Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

- Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i valori medi, per fasce demografiche, dei due indicatori economico strutturali (che saranno anche definiti nella formula base) sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

RENDICONTAZIONE ANNUALE

-Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 10. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 16, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

NUOVI ENTI LOCALI

- Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

ENTI COMMISSARIATI

- Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono

soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

BLOCCO TRIBUTI

- Resta confermata per il triennio 2009-2011, o comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della Tarsu.

Non appena la norma sarà approvata, Gruppo Delfino elaborerà specifico software per il calcolo del patto di stabilità 2009-2011